

SCHEMA - TIPO DI CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

NORME AMMINISTRATIVE PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

2) APPALTO A MISURA – AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DEL **MASSIMO RIBASSO
PERCENTUALE** CON ONERI PER LA SICUREZZA

ENTE: **COMUNE DI GRIGNO**

OPERE: **COMPLETAMENTO STRADA FORESTALE TEZZE –
GRIGNEREBBE - FRIZZONE**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori di Completamento strada forestale Tezze – Grignerebbe - Frizzone

Le opere oggetto dell'appalto saranno eseguite in conformità alle più moderne tecnologie, in relazione alla destinazione.

ART. 2 - AMMONTARE E MODALITÀ DELL'APPALTO

2.1 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto, ammonta presuntivamente a € **201.733,88** come risulta dal prospetto sotto riportato (1)

L'appalto sarà aggiudicato **con il criterio di cui all'art. 39, comma 3, della L. P. 10 settembre 1993 n. 26 e s. m. e i.**, secondo le modalità precisate nell'invito a licitazione.

CATEGORIA PREVALENTE (2)

cat. OG3 -----	Importo	€ 201.733,88
di cui per oneri di sicurezza		€ 10.086,69

Iscrizione alla CCIAA nelle sezioni compatibili con i lavori previsti in oggetto

(3)

ULTERIORI PARTI DELL'OPERA RIENTRANTI IN CATEGORIE DIVERSE DALLA CATEGORIA PREVALENTE (4)

(5)

TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 201.733,88
------------------------------	---------------------

di cui per oneri di sicurezza	€ 10.086,69
-------------------------------	--------------------

(6)

Si precisa che la categoria prevalente corrisponde alla OG3 e che le ulteriori parti dell'opera rientranti in categorie diverse dalla prevalente appartengono alle categorie ____, ____ e ____.

Gli importi sopraindicati derivano dal computo metrico - estimativo di progetto e sono comprensivi degli oneri per la sicurezza. Ai sensi dell'art. 31 L. n. 109/94 e s.m. e i. gli oneri per la sicurezza non sono oggetto di offerta. **L'importo di contratto sarà quello risultante dalla somma dell'importo derivante**

dall'applicazione del ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza più gli oneri per la sicurezza medesima scorporati dalla stazione appaltante ed evidenziati negli atti di gara.

Le quantità di progetto potranno, in fase esecutiva, variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressioni di alcune categorie di lavori previste e di esecuzione di altre non previste, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti **dall'art. 51 della L.P. n. 26/1993 e s.m. e, per quanto compatibili con il medesimo art. 51 della L.P. n. 26/1993 e s.m., dall'art. 134 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e dagli artt. 10, 11 e 12 del Capitolato generale per le opere pubbliche approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145.**

Ai fini dell'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 6, del Capitolato generale per le opere pubbliche approvato con D.M. n. 145/2000 (e quindi ai fini del riconoscimento dell'equo compenso previsto nella norma medesima), si intendono per "gruppo di lavorazioni" i seguenti capitoli delle opere previste nel progetto esecutivo così come individuate nel computo metrico di progetto:

- (1) Inserire la categoria prevalente come risultante dalle declaratorie contenute nell'allegato A al D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34. La classifica si rinviene nell'art. 3, comma 4, del medesimo D.P.R. n. 34/2000: si ricordi che l'Impresa può eseguire lavori di importo pari a quello della classifica conseguita incrementata di un quinto.
- (2) La categoria prevalente è quella di importo più elevato fra quelle costituenti l'intervento (art. 30, comma 1 lettera a, del D.P.R. n. 34/2000).
- (3) Qualora nell'ambito dell'appalto siano comprese lavorazioni per le quali è imposto il possesso di una specifica abilitazione (come nel caso di impianti soggetti alla legge n. 46/1990 o di impianti telefonici soggetti alla legge n. 109/1991) che non possano essere evidenziate perché di importo inferiore a 150.000 Euro (Lire 290.440.500) o al 10% dell'importo complessivo dell'appalto, le stesse dovranno essere computate all'interno della categoria prevalente e specificamente indicate nel presente punto del quadro economico di Capitolato in quanto rilevanti ai fini del subappalto. In tal caso dovrà essere inserita la seguente dicitura ulteriore **"Ai soli fini del subappalto si precisa che sono comprese nella categoria prevalente anche lavorazioni relative agli impianti di _____ per un importo complessivo di Lire _____ (Euro _____) di cui Lire _____ (Euro _____) per oneri di sicurezza."** Tali lavorazioni potranno essere subappaltate senza che ciò incida sulla quota del 30% subappaltabile della categoria prevalente.
- (4) A norma dell'art. 30, comma 1 lettera c) e comma 2, del D.P.R. n. 34/2000 si devono evidenziare le ulteriori parti dell'opera rientranti in categorie diverse dalla prevalente se di importo singolarmente superiore ai 150.000 Euro (Lire 290.440.500) o superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto. Tali lavorazioni possono essere eseguite direttamente dall'Impresa appaltatrice nel caso in cui per le stesse non sia prevista la qualificazione obbligatoria secondo le indicazioni della Tabella "Corrispondenze nuove e vecchie categorie" dell'allegato A al D.P.R. n. 34/2000. Laddove tale Tabella imponga la qualificazione

obbligatoria, l'Impresa aggiudicataria dovrà necessariamente procedere al subappalto delle relative lavorazioni se non in possesso della specifica qualificazione. Le ulteriori lavorazioni di importo inferiore ai limiti appena descritti possono essere eseguite direttamente dall'Impresa appaltatrice, tranne nel caso in cui si tratti di lavorazioni per le quali è richiesta una specifica abilitazione (si veda nota 3).

- (5) Nel caso in cui fra le ulteriori parti dell'opera diverse dalla prevalente siano comprese anche lavorazioni c.d. "super specializzate" di cui all'art. 72, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 è necessario che se ne faccia espressa menzione.
- (6) La circolare della Provincia autonoma di Trento (nota di data 22 febbraio 2001 n. di prot. 391/2001/A011) recante "Istruzioni per l'applicazione del D.Lgs. n. 494/1996 e s.m." prevedendo la distinzione degli oneri per la sicurezza fra misure di carattere generale e misure di carattere speciale: a fronte di simile suddivisione prevede anche l'indicazione in capitolato speciale d'appalto della percentuale di incidenza degli oneri delle misure di sicurezza generale sull'importo totale delle lavorazioni. Pertanto quando alla predetta circolare sarà data piena attuazione in questa sede dovrà essere inserita la seguente clausola: "Si precisa che l'incidenza degli oneri delle misure di sicurezza generale sull'importo totale delle lavorazioni è pari al ___%".

2.2 SUBAPPALTI E COTTIMI

L'Impresa appaltatrice è tenuta ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto.

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

E' ammesso il subappalto e l'affidamento in cottimo nei limiti e secondo le modalità previsti dall'art. 42 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990 n. 55 (così come da ultimo modificato dall'art. 34 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e dall'art. 9 della legge 18 novembre 1998 n. 415) e fermo restando quanto stabilito dall'art. 30 comma 1 lettera c) del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 **e dagli artt. 74 e 141 del D.P.R. n. 554/1999** . In particolare:

- 1) tutte le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili fino all'intero loro importo risultante dall'offerta maggiorata degli oneri per la sicurezza, fermo restando che l'importo complessivo delle lavorazioni subappaltate non può superare il 30% dell'importo dato dalla somma dell'importo derivante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto all'importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza più gli oneri per la sicurezza evidenziati dall'Amministrazione (1);
- 2) tutte le lavorazioni appartenenti a categorie diverse dalla categoria prevalente, anch'esse indicate con il relativo importo nel presente Capitolato e nel bando di gara, possono essere subappaltate o affidate in cottimo per l'intero loro importo come risultante dalla somma dell'importo derivante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto all'importo dei lavori appartenenti alla singola categoria ulteriore rispetto alla prevalente posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza più gli oneri per la sicurezza evidenziati dall'Amministrazione(2).

L'affidamento in subappalto o cottimo è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, nel rispetto delle seguenti condizioni (v. art. 18 L. n. 55/1990 commi 3-13 e successive m. i. e **art. 141 D.P.R. n. 554/1999**):

1. che l'Impresa appaltatrice abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
2. che l'Impresa appaltatrice provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative lavorazioni;
3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti e specificati nel successivo punto 4;
4. che il soggetto affidatario del subappalto o cottimo sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente, per eseguire i lavori pubblici, l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato (si precisa che a norma del combinato disposto dall'art. 1 comma 2, del D.P.R. n. 34/2000 e dall'art. 34, comma 1, della L.P. 10 settembre 1993 n. 26, è sufficiente l'iscrizione alla C.C.I.A.A. qualora l'importo dei lavori subappaltati o affidati in cottimo all'impresa non superi i 150.000 EURO);
5. che non sussista nei confronti dell'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.. **Per la verifica di tale requisito l'Impresa appaltatrice dovrà allegare all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto la documentazione riferita al subappaltatore o cottimista prevista dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252..**
6. che al momento del deposito del contratto di subappalto l'Impresa appaltatrice abbia provveduto a depositare una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento a norma dell'art. 2359 del C.C. con l'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo.
7. che al momento del deposito del contratto di subappalto l'Impresa appaltatrice abbia provveduto a depositare una dichiarazione resa dall'Impresa subappaltatrice dalla quale risulti, come previsto dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, la composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Tale dichiarazione deve essere resa solo nel caso in cui l'Impresa subappaltatrice sia costituita in forma di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità Limitata, di Società cooperativa per Azioni o a responsabilità limitata; nel caso di consorzio i dati sopraindicati dovranno essere comunicati con riferimento alle singole società consorziate che partecipano all'esecuzione dei lavori.

A norma dell'art. 18 comma 9 della legge n. 55/1990 (così come modificato dall'art. 9, comma 69, della legge n. 415/1998) e **dell'art. 141 del D.P.R. n. 554/1999** la stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni **dalla presentazione della relativa istanza completa di tutta la documentazione prescritta a norma dei precedenti punti da 2 a 7**; tale termine può essere prorogato una

sola volta ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'affidamento in subappalto o in cottimo di parte dei lavori non esonera in alcun modo l'Impresa appaltatrice dagli obblighi assunti in base ai documenti che fanno parte del contratto, essendo essa l'unica e la sola responsabile verso l'amministrazione della buona esecuzione dei lavori.

L'Impresa appaltatrice dovrà garantire che le imprese subappaltatrici o cottimiste si impegnino ad osservare le condizioni del Capitolato speciale d'appalto.

Per quanto non previsto dalle citate disposizioni si applica la normativa statale vigente in materia di subappalto.

L'impresa che ha affidato parte dei lavori in subappalto o in cottimo è tenuta al rispetto delle norme fissate dalla Legge n. 55/1990 e dal D.P.C.M. 10.01.1991 n. 55, in materia di trasmissione di documentazione all'amministrazione e di indicazioni sul cartello esposto all'esterno del cantiere.

Ai sensi del IV comma dell'art. 18 della Legge n. 55/1990 l'impresa aggiudicataria deve praticare per i lavori e le opere da affidare in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultati dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%.

Ai sensi dell'art. 25 del D.P.G.P. 30 settembre 1994 n. 12-10/Leg. così come sostituito dall'art. 2 del D.P.G.P. 4 marzo 1998, n. 5-77/Leg. è fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di trasmettere all'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'Impresa appaltatrice medesima, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'Impresa stessa via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In mancanza di tali adempimenti si procederà secondo le previsioni dell'art. 25 del D.P.G.P. 30 settembre 1994 n. 12-10/Leg. così come sostituito dall'art. 2 del D.P.G.P. 4 marzo 1998, n. 5-77/Leg. e precisamente:

1. il subappaltatore potrà informare la stazione appaltante depositando copia della fatture inevase. Il committente ne darà immediatamente notizia all'appaltatore dando termine 15 giorni per le eventuali controdeduzioni ovvero per il deposito delle fatture quietanzate; in tale periodo resterà comunque sospeso il pagamento dello stato d'avanzamento lavori successivo.
2. Nel caso in cui l'appaltatore non depositi le fatture quietanzate ovvero non formuli alcuna osservazione, la stazione appaltante provvederà alla sospensione dello o degli stati avanzamento lavori successivo o successivi per l'importo non quietanzato.
3. Nel caso in cui l'appaltatore contesti motivatamente quanto asserito dal subappaltatore, la stazione appaltante incaricherà il direttore lavori di accertare che l'opera o parte dell'opera in carico al subappaltatore sia stata eseguita secondo i patti contrattuali in essere tra committente e appaltatore.
4. Nel caso in cui il direttore lavori dichiari che l'opera o parte dell'opera allo stato di fatto è stata eseguita secondo i patti contrattuali, la stazione appaltante procederà comunque alla sospensione dello o degli stati di avanzamento lavori successivo o successivi per l'importo non quietanzato.
5. In ogni caso rimane impregiudicata la responsabilità dell'appaltatore nei confronti della stazione appaltante per vizi e difformità che dovessero riscontrarsi nelle opere assoggettate all'accertamento di cui al punto 3.

Le disposizioni relative al subappalto si applicano anche a qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore a 50% dell'importo del contratto da affidare. Si precisa che, a norma dell'art. 141 del D.P.R. n. 554/1999, per "attività ovunque espletate" si intendono quelle poste in essere all'interno del cantiere cui si riferisce il presente Capitolato.

Si precisa che è vietato al subappaltatore di procedere a sua volta al subappalto delle opere e delle lavorazioni a lui affidate tranne nel caso previsto dall'art. 141, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999 ossia nel caso in cui si tratti della posa in opere di impianti ed opere speciali di cui all'art. 72, comma 4 lettera c (impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, impianti di sollevamento e di trasporto), d (impianti pneumatici e di antintrusione), l (strutture ed elementi prefabbricati prodotti industrialmente).

Nel caso di varianti in corso d'opera, l'eventuale subappalto di lavori di variante è subordinato alla presentazione da parte dell'appaltatore di una nuova dichiarazione di subappalto all'atto del relativo affidamento, fermo restando il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, così come sopra descritti.

- (1) Nel caso in cui nella categoria prevalente siano comprese lavorazioni per le quali è necessaria una specifica abilitazione (es. legge n. 46/1990 o legge n. 109/1991), secondo quanto riportato nella nota n. 3 all'art. 2.1 e sulla base delle indicazioni della circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 182/400/93 del 1° marzo 2000, dovrà essere aggiunta la seguente frase: **"Non si intendono comprese nella categoria prevalente e non sono computate ai fini della verifica del relativo limite massimo subappaltabile del 30% le lavorazioni relative a _____ le quali possono essere subappaltate per l'intero loro importo quale risultante dall'offerta maggiorata degli oneri per la sicurezza"**.
- (2) Tale disposizione dovrà essere verificata caso per caso in relazione al disposto dell'art. 13, comma 7, della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. ove si stabilisce che nel caso in cui nell'appalto siano comprese lavorazioni relative alle categorie c.d. "super specializzate" di cui all'art. 72, comma 4 del D.P.R. n. 554/1999 e ciascuna di esse sia superiore al 15% dell'importo complessivo dell'appalto, le stesse non possono formare oggetto di subappalto ma devono essere realizzate direttamente da soggetti qualificati e quindi o direttamente dall'Impresa aggiudicataria se questa ha la qualificazione necessaria anche per tale categorie di lavorazioni ovvero tramite un'associazione temporanea di imprese di tipo verticale costituita in sede di gara.

ART. 3 - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

3.1 OPERE INCLUSE NELL' APPALTO

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi in via puramente indicativa come di seguito:

1. Disboscamento dell'area interessata ai lavori

2. Formazione della strada secondo le sezioni di progetto
3. Demolizione meccanica della roccia
4. Esecuzione di scogliera di sostegno secondo i disegni di dettaglio
5. Esecuzione di selciato con cls e pietrame recuperate da cantiere
6. Formazione di sottofondo stradale
7. Fornitura e posa in opera di canalette in legno
8. Innerbamento forzato mediante seminana con pacciamatura delle rampe

3.2 CATEGORIE DI LAVORO ED OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO

Restano escluse dall'appalto le opere di seguito elencate. L'Amministrazione si riserva di affidare, in tutto od in parte tali opere, ad altra ditta senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.

3.3 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dagli elaborati grafici, dalle relazioni, **dall'elenco prezzi unitari** allegati al contratto **o richiamati nello stesso** e dalle indicazioni integrative che verranno successivamente precisate all'atto esecutivo dalla direzione lavori.

3.4 VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto **o richiamati nello stesso** debbono intendersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire. L'Amministrazione appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere all'atto esecutivo quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, nel rispetto delle disposizioni di cui **all'art. 51 della L.P. n. 26/1993 e s.m., e, per quanto compatibili con il medesimo art. 51 della L.P. n. 26/1993 e s.m., all'art. 134 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 ed agli art. 10, 11 e 12 del capitolato generale per le opere pubbliche approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145** secondo quanto già previsto dall'art. 2 del presente Capitolato Speciale

3.5 DISEGNI ESECUTIVI DI CANTIERE

Gli elaborati progettuali forniti dall'Amministrazione comprendono il progetto architettonico, il progetto delle strutture, il progetto degli impianti meccanici ed elettrico, che sono stati predisposti da tecnici incaricati dall'Amministrazione.

In sede di gara di appalto l'Appaltatore, dopo essersi recato sul posto ove devono eseguirsi i lavori, ed aver preso conoscenza delle condizioni locali ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione delle scelte tecniche proposte, dei prezzi, delle condizioni contrattuali e degli elementi che possano influire sull'esecuzione dell'opera, accetta totalmente e fa sue le condizioni economiche e tecniche del progetto a base d'asta.

Sulla scorta dei disegni esecutivi di progetto e di tutti gli elaborati tecnici allegati, l'Appaltatore dovrà redigere i disegni di cantiere relativi alla parte architettonica, alle opere strutturali ed agli impianti.

Nella redazione di tutti i disegni esecutivi di cantiere l'Appaltatore dovrà tenere conto delle indicazioni della D.L. e dovrà concordare con la stessa tutti i dettagli strutturali, architettonici e tecnologici; dovrà inoltre tenere conto delle eventuali variazioni che l'Amministrazione a sua insindacabile facoltà intenderà opportuno introdurre nelle opere **nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 3.4**, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non previsti dal vigente capitolato generale o dal presente capitolato speciale.

I disegni, redatti nelle scale più opportune a giudizio della D.L. dovranno indicare in modo chiaro dimensioni, tipi e caratteristiche delle varie opere e finiture.

Questi elaborati saranno considerati integrativi del progetto generale originale dopo aver ottenuto il benestare della D.L..

Nel caso di modifiche ritenute di rilievo a giudizio della D.L. i disegni di cantiere saranno accompagnati dagli elaborati di calcolo redatti da tecnici abilitati compensati dall'Appaltatore, in cui siano state eseguite le necessarie verifiche nel rispetto della normativa vigente.

ART. 4 - PREZZI CONTRATTUALI

4.1 PREZZI CONTRATTUALI: DISPOSIZIONI GENERALI

I prezzi contrattuali derivano dall'applicazione ai singoli prezzi previsti nell'elenco prezzi unitari del ribasso percentuale offerto in sede di gara previo scorporo degli oneri di sicurezza.

Per la determinazione dei prezzi contrattuali si procede nel seguente modo:

- 1) si determina l'incidenza percentuale degli oneri di sicurezza complessivi stanziati dall'Amministrazione appaltante (ed evidenziati negli atti di gara) sull'importo complessivo posto a base di gara;**
- 2) ciascun prezzo previsto nell'elenco prezzi unitari viene quindi epurato degli oneri di sicurezza decurtandolo di una quota percentuale pari all'incidenza percentuale degli oneri di sicurezza sull'importo complessivo dei lavori determinata come descritto al punto 1);**
- 3) a ciascun prezzo epurato degli oneri di sicurezza viene quindi applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara dall'impresa aggiudicataria: i prezzi così determinati costituiscono ad ogni effetto i "prezzi contrattuali".**

Nei prezzi contrattuali prefissati per ciascun lavoro si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisoria ed effettiva, che occorra al compimento del lavoro a cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati negli articoli e nelle indicazioni particolari riportate **dall'elenco prezzi unitari** .

Gli oneri di sicurezza sono compensati a parte con l'importo appositamente stanziato dall'amministrazione ed evidenziato negli atti di gara.

4.2 ACCETTAZIONE DEI PREZZI

I prezzi **contrattuali**, anche considerato quanto sopra, sia per la valutazione dei lavori in economia, sia per le opere a misura, sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente Capitolato Speciale, si intendono remunerativi di ogni spesa generale e particolare.

I prezzi medesimi sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore e straordinaria per tutta la durata dell'appalto.

4.3 LAVORI NON PREVISTI - NUOVI PREZZI- LAVORI IN ECONOMIA

L'Appaltatore non potrà eseguire lavori in economia se non a seguito di ordine scritto della D.L..

Per la determinazione dei nuovi prezzi entro il sesto quinto dell'importo originario di contratto si applicano le disposizioni **dell'art. 136 del D.P.R. n. 554/1999 e precisamente**

- a) **desumendoli, ove possibile, dall'elenco prezzi generale di cui all'art. 13 della L.P. 26/93, (anno 2009. 2) Capitolato Piazzale strada Grignerebbe : qualora i prezzi di progetto fossero stati aggiornati ai sensi dell'art. 44 della L.P. 26/93 con l'applicazione del coefficiente di cui all'art. 10, comma 2, lett. d), della medesima L.P., anche il nuovo prezzo subirà il medesimo aggiornamento. In subordine, si utilizza il prezzo recato dall'elenco prezzi generale vigente al momento della definizione dei nuovi prezzi, temporizzato alla data del progetto stesso applicando a ritroso il coefficiente d'aggiornamento. Ove l'elenco prezzi generale di cui al citato art. 13 della L.P. n. 26/1993 sia comprensivo degli oneri di sicurezza e il nuovo prezzo non comporti nuovi e/o diversi costi per la sicurezza del cantiere, ad esso sarà applicata una ulteriore riduzione pari ad una quota percentuale determinata in relazione all'incidenza percentuale degli oneri di sicurezza sull'importo dei lavori appartenenti alla medesima categoria come risultante dall'art. 2.1 del presente capitolato;**
- b) **in alternativa a quanto indicato al punto a) si provvederà al ragguaglio delle nuove lavorazioni con gli eventuali lavori consimili compresi nel contratto. Si intende per ragguaglio la comparazione o l'assimilazione delle nuove lavorazioni con quelle previste in progetto e la conseguente estrapolazione del nuovo prezzo in proporzione ai prezzi inseriti nell'elenco prezzi unitari previa detrazione della quota di incidenza degli oneri di sicurezza. Nel caso in cui tali lavori comportino oneri per la sicurezza secondo le valutazioni che di ciò farà il coordinatore per la sicurezza nominato ai sensi del D.lgs. 494/1996 e s.m., i nuovi prezzi sono maggiorati degli oneri medesimi come individuati dal coordinatore;**
- c) **nel caso in cui l'attività di ragguaglio risulti infruttuosa, alla determinazione dei nuovi prezzi si procede mediante la formulazione di nuove analisi **effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano****

d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta dedotti, ove possibile, dall'elenco prezzi generale di cui al punto a).

Ai nuovi prezzi così individuati si applica il ribasso di gara.

(1)

In alternativa alla formulazione dei nuovi prezzi, la D.L. potrà chiedere l'esecuzione dei lavori non previsti in economia, ai sensi dell'art. **153 del D.P.R. 554/1999**.

In quest'ultimo caso **il corrispettivo per tali lavori verrà determinato come di seguito:**

- per quanto riguarda la mano d'opera applicando le tariffe previste nelle apposite "tabelle cognite dei costi della mano d'opera", redatte dalla competente Commissione provinciale, in vigore al momento dell'esecuzione di dette opere, aumentate del 24,3% (ventiquattrovirgolatrecento), per spese generali ed utile di impresa.

- per quanto riguarda i noli ed i materiali prendendo le relative voci dell'elenco prezzi della P.A.T. utilizzato per la predisposizione del progetto messo in gara, ed applicando ad esse lo sconto medio risultante dal raffronto tra l'importo dei lavori quale desunto dall'offerta e l'importo a base d'asta.

Ove l'elenco prezzi generale di cui al citato art. 13 della L.P. n. 26/1993 sia comprensivo degli oneri di sicurezza e il nuovo prezzo non comporti nuovi e/o diversi costi per la sicurezza del cantiere, ad esso sarà applicata una ulteriore riduzione pari ad una quota percentuale determinata in relazione all'incidenza percentuale degli oneri di sicurezza sull'importo dei lavori appartenenti alla medesima categoria come risultante dall'art. 2.1 del presente capitolato.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguire e provvisti dei necessari attrezzi. I macchinari e mezzi d'opera dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e forniti di tutti gli accessori per il loro perfetto funzionamento. I materiali in provvista a pie' d'opera dovranno avere le medesime caratteristiche di quelli indicati **nell'elenco prezzi unitari** relative alle opere finite.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine, nonché le eventuali riparazioni al fine del loro mantenimento in perfetto stato di servizio.

A cura dell'appaltatore le note delle ore in economia dovranno essere giornalmente depositate presso l'ufficio della D.L., e firmate dall'assistente.

(1) La circolare della Provincia autonoma di Trento (nota di data 22 febbraio 2001 n. di prot. 391/2001/A011) recante "Istruzioni per l'applicazione del D.Lgs. n. 494/1996 e s.m." prevedendo la distinzione degli oneri per la sicurezza fra misure di carattere generale e misure di carattere speciale: a fronte di simile suddivisione prevede anche diverse modalità di determinazione dei nuovi e maggiori oneri per la sicurezza. Pertanto quando alla predetta circolare sarà data piena attuazione in questa sede, in luogo della clausola sopra riportata, dovrà essere inserita la seguente:

<< Per la determinazione dei nuovi prezzi entro il sesto quinto dell'importo originario di contratto si applicano le disposizioni **dell'art.**

136 del D.P.R. n. 554/1999 e precisamente:

a) desumendoli, ove possibile, dall'elenco prezzi generale di cui all'art. 13 della L.P. n. 26/93, utilizzato per la predisposizione del progetto messo in gara (anno 2009): qualora i prezzi di progetto fossero stati aggiornati ai sensi dell'art. 44 della L.P. n. 26/93 con l'applicazione del coefficiente di cui all'art. 10, comma 2, lett. d), della medesima L.P.,

anche il nuovo prezzo subirà il medesimo aggiornamento. In subordine, si utilizza il prezzo recato dall'elenco prezzi generale vigente al momento della definizione dei nuovi prezzi, temporizzato alla data del progetto stesso applicando a ritroso il coefficiente d'aggiornamento. Ove l'elenco prezzi generale di cui al citato art. 13 della L.P. n. 26/1993 sia comprensivo degli oneri di sicurezza, ad esso sarà applicata una ulteriore riduzione pari alla quota percentuale di incidenza degli oneri di sicurezza generale sull'importo dei lavori come indicata nell'art. 2.1 del presente capitolato;

- b) in alternativa a quanto indicato al punto a), si provvederà al ragguaglio delle nuove lavorazioni con gli eventuali lavori consimili compresi nel contratto. Si intende per ragguglio la comparazione o l'assimilazione delle nuove lavorazioni con quelle previste in progetto e la conseguente estrapolazione del nuovo prezzo in proporzione ai prezzi inseriti nell'elenco prezzi unitari previa detrazione della quota di incidenza degli oneri di sicurezza;
- c) nel caso in cui l'attività di ragguglio risulti infruttuosa, alla determinazione dei nuovi prezzi si procede mediante la formulazione di nuove analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta dedotti, ove possibile, dall'elenco prezzi generale di cui al punto a).

Ai nuovi prezzi così individuati si applica il ribasso di gara.

I nuovi prezzi per le misure di sicurezza sono calcolati quando se ne ravvisi l'effettiva esigenza. Eventuali variazioni in corso d'opera, sia in più che in meno rispetto a quanto progettato, delle quantità delle lavorazioni comporteranno variazioni degli oneri delle misure di sicurezza generale secondo un criterio di proporzionalità lineare con l'importo delle lavorazioni. Per la sicurezza specifica si utilizza, di norma il criterio del ragguglio e quanto stabilito dal coordinatore per l'esecuzione in collaborazione con il direttore lavori.>>

Relativamente a quanto indicato al punto a) si ricorda che la circolare della Provincia autonoma di Trento (nota di data 22 febbraio 2001 n. di prot. 391/2001/A011) recante "Istruzioni per l'applicazione del D.Lgs. n. 494/1996 e s.m." stabilisce che le voci dell'elenco prezzi generale che nella propria descrizione contengono delle misure di sicurezza specifica devono essere riformulate sia in termini di descrizione (cancellando dalla voce le misure di sicurezza specifica che sono esplicitate) sia in termini di importo (detraendo dall'importo indicato nell'elenco prezzi generale la quota delle misure di sicurezza specifica già computate a parte in una voce a sé da parte del coordinatore per la sicurezza).

4.4 ASSISTENZE MURARIE AGLI IMPIANTI

Si intendono completamente comprese e compensate con i prezzi delle opere impiantistiche incluse **nell'appalto** tutte le assistenze murarie necessarie ad un corretto inserimento delle suddette opere nel contesto architettonico e strutturale, in modo da dare i lavori finiti e funzionanti a perfetta regola d'arte.

4.5 REVISIONE PREZZI D'APPALTO

Ai sensi del combinato disposto dall'art. 64 della L.P. 26/1993 e dell'art. 26, commi 2-3-4, della L. 109/1994 e s. m., non è ammessa la revisione dei prezzi né l'applicazione dell'art. 1664, l° comma, del Codice Civile. (1)

(1) Nel caso in cui il termine di esecuzione lavori sia superiore ad un anno il presente articolo deve essere completato con la seguente frase: "Il prezzo chiuso di cui al comma 4 del citato articolo 26 della Legge n. 109/1994 si applicherà ove ricorrano i presupposti ivi tassativamente previsti. A tal fine è allegato al presente Capitolato un cronoprogramma delle lavorazioni ove

si stabilisce convenzionalmente l'importo dei lavori da eseguirsi per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna dei lavori.”

ART 5 - CONTROVERSIE

5.1 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora dovessero insorgere una o più controversie circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di appalto si farà riferimento a quanto previsto nell'art. 31 bis della Legge 11.02.1994 n. 109 e s. m. e nell'art. 149 del D.P.R. n. 554/1999.

Le controversie non composte a norma dell'art. 31 bis della citata legge 109/1994 sono devolute all'autorità giudiziaria competente.

5.2 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN DANNO - ESECUZIONE D'UFFICIO

L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto o all'esecuzione d'ufficio nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente (art. 340 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F e artt. 118 e ss. del D.P.R. n. 554/1999)

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio dei lavori, la comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione è fatta all'Impresa appaltatrice nella forma dell'ordine di servizio: **contestualmente è fissato il giorno (con un preavviso di almeno 20 giorni) per la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e per l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal Direttore lavori con conseguente immissione dell'Amministrazione nel possesso del cantiere. In caso di subentro di un nuovo appaltatore il Direttore lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente appaltatore indicando le eventuali indennità da corrispondere. In caso di esecuzione d'ufficio dei lavori, si procederà all'indicazione dei materiali, macchine ed attrezzature esistenti nel cantiere che dovranno essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione stessa.**

Con la sottoscrizione del contratto l'Impresa appaltatrice dichiara, ora per allora, il proprio incondizionato consenso a detta immissione in possesso, qualora abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio **previste dalla normativa vigente.**

All'atto dell'immissione nel possesso del cantiere, si farà luogo, in contraddittorio fra la D.L. od altro idoneo rappresentante dell'Amministrazione ed il rappresentante dell'Impresa appaltatrice o, in assenza di questo, alla presenza di due testimoni, alla redazione di verbale di constatazione dello stato dei lavori del cantiere ed all'inventario dei materiali a piè d'opera, dei macchinari e delle attrezzature esistenti in cantiere in base a quanto previsto **dalla normativa vigente.**

A chiusura del verbale l'Amministrazione indicherà quali materiali, macchinari ed attrezzature dovranno essere sgomberati ed il termine entro il quale lo sgombero dovrà essere completato riservandosi, in caso di inadempienza, l'esecuzione diretta dello sgombero ed il deposito di materiali ed attrezzature a spese dell'Impresa appaltatrice. Se il verbale non sarà redatto in contraddittorio con l'Impresa appaltatrice, verrà comunicato per ogni ulteriore effetto all'Impresa medesima **nelle forme di legge**.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Impresa appaltatrice, i rapporti con questa saranno definiti, con riserva di ogni diritto ed azione dell'Amministrazione, corrispondendo per i lavori a misura il prezzo risultante dalla relativa contabilizzazione in base ai prezzi contrattuali offerti dall'Impresa **secondo quanto prescritto dalla normativa vigente**.

ART. 6 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI

6.1. DISPOSIZIONI GENERALI

L'appalto è soggetto alla rigorosa osservanza, oltre che di quanto prescritto dal presente capitolato speciale, di leggi, decreti, circolari, regolamenti, etc., anche se non espressamente citati, attualmente vigenti od emanati prima dell'inizio dei lavori, sia di carattere generale amministrativo che particolare, per quanto riguarda fondazioni, strutture, impianti, prescrizioni tecnologiche, etc., purché non in contrasto con il presente capitolato speciale e con le norme particolari degli allegati.

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel vigente Capitolato generale **dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145** e nella L.P. 26/93 e s. m. e nel relativo regolamento di attuazione.

Per la direzione, contabilità e collaudazione delle opere verranno osservate le norme analoghe per i lavori dello Stato di cui al regolamento **approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 ed al capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 per quanto compatibili con la disciplina dettata dalla L.P. n. 26/1993 e s.m. e dal relativo regolamento di attuazione**.

ART. 7 – CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

7.1 CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 comma 7 della LP 10.09.1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale per la trasparenza degli appalti", l'offerta per l'affidamento dei lavori deve essere corredata da una cauzione pari al 5% dell'importo dei lavori a base d'asta, predisposta secondo le modalità stabilite nell'invito alla gara.

7.2 CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva di cui all'art. 30 della legge n. 109/1994 e s.m. è fissata nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo netto di Appalto. Nel caso di ribasso d'asta superiore al 20% la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso.

A norma dell'art. 101 del D.P.R. n. 554/1999 la cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto d'appalto ed il risarcimento del danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. Rimane salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno che l'Amministrazione avesse a subire. L'amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore e per il pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. E' fatto obbligo all'impresa appaltatrice procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogni qual volta questa sia stata ridotta nel suo ammontare: in caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. La cauzione presentata rimane vincolata sino all'approvazione del certificato di collaudo o sino allo spirare dei termini di cui all'art. 26 della L.P. n. 26/1993 e s.m. Resta convenuto che, anche quando a collaudo finale nulla osti nei riguardi dell'Amministrazione alla restituzione della cauzione, questa continuerà a restare, in tutto od in parte, vincolata a garanzia dei diritti dei creditori per il titolo di cui all'art. 189 del D.P.R. n. 554/1999, ogni qualvolta la rata a saldo non sia, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, allo scopo sufficiente, salvo diversa disposizione di Legge.

7.3 ULTERIORI GARANZIE

A norma dell'art. 30, comma 3, della legge n. 109/1994 e s.m. e dell'art. 103 del D.P.R. n. 554/1999 l'impresa appaltatrice è obbligata a stipulare le seguenti polizze assicurative:

- a) una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori: la somma assicurata deve essere almeno pari a _ (Euro _____) di cui (Euro ____) per danni all'opera oggetto del presente capitolato (1) e (Euro _____) per danni alle opere ed impianti preesistenti;
- b) una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale almeno pari a (Euro _____) per sinistro. (2)

Le coperture assicurative di cui sopra devono decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessano alla data di emissione del certificato di collaudo o, in difetto, decorsi dodici mesi dall'ultimazione dei lavori come risultante dal relativo certificato. Per le lavorazioni per le quali è previsto un periodo di

garanzia le polizze sopra descritte sono sostituite da una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi e le responsabilità verso terzi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi connessi con la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Tutte le coperture assicurative previste dal presente articolo devono essere trasmesse in copia alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori e devono contenere l'espressa clausola per cui l'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'impresa esecutrice non comporta l'inefficacia della garanzia.

(1) La somma assicurata per tale partita deve essere pari all'importo posto a base di gara (in tal senso circolare della Provincia Autonoma di Trento di data 10 aprile 2001n. di prot. 724/01-A011)

(2) L'importo del massimale per questa assicurazione deve essere pari al 5% della somma assicurata stabilita (a seguito di specifica valutazione tecnica) per il singolo appalto con il limite minimo di 500.000 Euro ed il massimo di 5.000.000 Euro.

ART. 8 - CONSEGNA DEI LAVORI

8.1 CONSEGNA DEI LAVORI

L'Amministrazione appaltante **procederà** alla consegna dei lavori entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla firma del Contratto d'Appalto, fatto salvo quanto indicato nella lettera d'invito in applicazione dall'art. 46 della LP 26/93 e s.m. senza che l'Impresa possa sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta.

L'area sarà consegnata all'Impresa nello stato di fatto in cui si trova al momento dell'inizio dei lavori; l'Impresa avrà l'obbligo di attenersi scrupolosamente alle linee e quote che, all'atto di consegna, la D.L. fisserà in relazione alla sistemazione stradale e generale della zona.

8.2 ESECUZIONE DELLE OPERE E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'Impresa dovrà eseguire, a perfetta regola d'arte, tutte le opere previste nel presente Capitolato e nel progetto per dare completi e ultimati i lavori di cui all'art. 1.

L'impresa è parimenti tenuta ad osservare gli ordini e le decisioni della D.L. sia in linea tecnica che in linea amministrativa.

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si constati che nel Contratto, nel Capitolato o nei disegni di Progetto non siano stati specificati alcuni particolari costruttivi o caratteristiche tecnologiche, materiali, apparecchiature, impianti, ecc. necessari a giudizio insindacabile della D.L. per garantire la perfetta esecuzione delle varie opere ed il rispetto di Leggi, Norme, Regolamenti, ecc. vigenti, l'Impresa è tenuta a provvedervi in conformità agli ordini che in proposito la D.L. impartirà e senza che ad essa spetti alcun particolare compenso.

L'esecuzione dovrà inoltre essere coordinata con le esigenze derivanti dalla contemporanea attività, nell'ambito del cantiere, di altre Imprese secondo le prescrizioni della D.L.. L'appaltatore ha anche l'obbligo di

eseguire il collocamento in opera di qualsivoglia materiale o apparecchiatura che gli venga ordinato dalla D.L., anche se forniti da altra Ditta.

Resta comunque stabilito che l'Impresa rimarrà l'unica responsabile della perfetta riuscita del lavoro e della piena rispondenza di esso alle condizioni di **contratto**, tanto nei riguardi dei materiali impiegati e della esecuzione dei lavori, quanto per ciò che possa dipendere da imperfezioni rilevate nel progetto esecutivo e non preventivamente segnalate per iscritto alla Direzione Lavori.

In caso di disaccordo tra i documenti di contratto (disegni di progetto, il presente Capitolato, ecc.) varranno le disposizioni più favorevoli all'Amministrazione o quelle che la D.L. a suo insindacabile giudizio, riterrà di adottare.

La sorveglianza del personale dell'Amministrazione appaltante non esonera l'Impresa dalle responsabilità dell'esatto adempimento degli ordini e della perfetta esecuzione delle opere a norma del Contratto, nonché della scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e dell'ottima qualità dei materiali impiegati, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.

L'Amministrazione si riserva quindi, a giudizio insindacabile della D.L. ed in qualsiasi momento anche posteriore all'esecuzione delle opere e fino al collaudo definitivo, ogni più ampia facoltà di indagine e di sanzioni, ivi compresa la demolizione di opere mal eseguite.

L'Impresa è parimenti tenuta ad osservare il Piano di Sicurezza che fa parte integrante del contratto e le direttive del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori incaricato dal Committente ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 494/96 e s.m. .

L'Impresa può presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposta di integrazione al Piano di sicurezza, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza: in nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Il datore di lavoro consulta preventivamente i rappresentanti per la sicurezza sui piani, tali rappresentanti hanno il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei Piani e di formulare proposte al riguardo.

I rappresentanti per la sicurezza sono consultati preventivamente sulle modifiche significative da apportarsi ai Piani.

8.3 PROGRAMMA LAVORI

Prima dell'inizio dei lavori l'Impresa dovrà presentare alla D.L. il programma **esecutivo dei lavori riportante per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori in relazione ai termini contrattuali previsti per la liquidazione del corrispettivo.**

Il programma dei lavori dovrà essere redatto in coerenza con quanto previsto dall'art. 9.1 del presente capitolato in relazione ai termini previsti per l'esecuzione dei lavori.

Tale programma, strutturato in conformità alle reali possibilità dell'impresa ed alle obiettive caratteristiche e circostanze di tempo e di luogo, dovrà tenere esplicitamente conto della eventuale possibilità di esecuzione di determinate categorie di lavoro nella stagione invernale.

L'appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della D.L., ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire, tramite la Direzione Lavori l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere e/o consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di particolari compensi.

8.4 DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE

A norma dell'art. 4 del Capitolato generale per i lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 l'appaltatore è obbligato a condurre personalmente i lavori, fatta salva la facoltà di conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso l'amministrazione appaltante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto.

A norma dell'art. 6 del Capitolato generale per i lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 la direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore e notificato all'amministrazione appaltante.

In relazione a quanto sopra disposto si stabilisce l'obbligo dell'Appaltatore, ove non ne disponga, di assumere un tecnico qualificato (a seconda dell'importanza dei lavori) per la direzione del cantiere e dei lavori per conto dell'Impresa. Detto direttore tecnico dovrà essere iscritto all'Albo della rispettiva categoria e dovrà prestare con continuità la propria opera sui lavori garantendo la presenza continua sul cantiere.

Il "Direttore del Cantiere" sarà, insieme all'Appaltatore, responsabile dell'applicazione di tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 494/1996 e s.m. che interessino le opere che l'Appaltatore dovrà eseguire. L'Appaltatore e il Direttore del Cantiere, da esso nominato, assumono quindi sopra sé la responsabilità penale e civile, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo e in special modo per infortuni, in dipendenza del presente appalto.

8.5 NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

Per tutte le opere dell'Appalto, le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, salvo quanto dovrà essere contabilizzato a corpo, a numero, a peso od a tempo in conformità a quanto stabilito in progetto.

La misurazione dei lavori e la redazione della contabilità avverrà secondo le disposizioni del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e del D.M. 19 aprile 2000 n. 145.

L'Appaltatore dovrà tempestivamente chiedere al Direttore dei Lavori la misurazione in contraddittorio di quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accertare.

Resta pertanto tassativamente convenuto che, se per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, tali quantità o qualità non fossero accertate in contraddittorio, l'Appaltatore dovrà accettare la valutazione che verrà fatta dalla D.L. e sottostare alle spese e danni che per tardiva ricognizione gli potessero derivare.

Le opere di dimensioni maggiori alle prescritte, qualora vengano tollerate a giudizio insindacabile della D.L., saranno contabilizzate per le sole dimensioni ordinate in progetto; le opere di dimensioni inferiori alle prescritte, qualora vengano tollerate a giudizio insindacabile della D.L. saranno contabilizzate per le dimensioni reali.

ART. 9 - TEMPISTICA

9.1 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per dare ultimati i lavori viene stabilito in **120 (centoventi) giorni naturali successivi e continui** a decorrere dalla data del verbale di consegna.

A norma dell'art. 119 del D.P.R. n. 554/1999, l'Amministrazione si riserva di procedere d'ufficio all'esecuzione di tutte le opere o di parte di esse a tutto carico dell'Impresa ovvero di risolvere il contratto quando questa, per negligenza grave o per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite, per impiego di materiali difettosi o per irregolarità nella costruzione, si conducesse in modo da non assicurare l'ultimazione dei lavori nel termine contrattuale oppure compromettesse la buona riuscita dell'opera.

9.2 SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE

Il tempo contrattuale, a norma dell'art. 42 del D.P.R. n. 554/1999, tiene conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole: pertanto non saranno concesse sospensioni né proroghe così motivate.

Con ordine di servizio del Direttore lavori è ammessa la sospensione totale o parziale dei lavori nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 133 del D.P.R. n. 554/1999 ed all'art. 24 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000. (1)

Si conviene che i **termini contrattuali** tengano già conto anche delle eventuali sospensioni estive così come individuate nei contratti collettivi di lavoro.

Eventuali proroghe del termine di esecuzione dei lavori potranno essere concesse dall'Amministrazione appaltante a suo insindacabile giudizio su richiesta espressa dell'appaltatore formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di esecuzione dei lavori e comunque almeno 30 giorni prima la scadenza del termine medesimo e sempre che il ritardo nella prosecuzione dei lavori dipenda da fatti non a lui imputabili e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 26 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.

A norma dell'art. 172 del D.P.R. n. 554/1999 l'appaltatore deve dare all'Amministrazione committente formale comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

(1) E' possibile, a discrezione del singolo Servizio tecnico, specificare nel dettaglio i periodi di interruzione dovuti ad andamento stagionale sfavorevole. In tal caso dovrà essere inserita la seguente dicitura: **"Si precisa sin d'ora che le interruzioni considerate nel tempo contrattuale in relazione alle condizioni climatiche stagionale sfavorevoli sono quelle di seguito indicate in relazione alle distinte zone climatiche:**

- 1) Località con altitudine fino a 400 m. s.l.m.: periodo di interruzione dal 15 dicembre al 15 febbraio;
- 2) Località con altitudine compresa fra 400 e 1000 m. s.l.m.: periodo di interruzione dall'1 dicembre all'1 marzo;
- 3) Località con altitudine superiore ai 1000 m. s.l.m.: periodo di interruzione dal 15 novembre all'1 aprile."

ART. 10 - PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI

A norma dell'art. 117 del D.P.R. n. 554/1999 e dell'art. 22 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 in caso di ritardata ultimazione dei lavori oltre la data stabilita, verrà dedotta dall'importo dei lavori, senza formalità alcuna, una penale d'importo pari **allo uno per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. (1)**

Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori determini un importo complessivo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 119 del D.P.R. n. 554/1999.

Nel caso di ritardi sulla data di ultimazione identificata per l'applicazione della penale e comunque in ogni caso in cui la misura dell'avanzamento dei lavori in corso evidenzia dei ritardi in relazione ai programmi vigenti, è facoltà della Direzione Lavori chiedere incrementi di manodopera.

A opera ultimata è facoltà della D.L. ordinare lo sgombero degli edifici e delle aree circostanti, di tutti i materiali e delle attrezzature di proprietà dell'Impresa, entro un termine perentorio che comunque non potrà essere inferiore a giorni 20 (venti).

Qualora l'Impresa non ottemperasse allo sgombero si applicheranno le stesse penalità previste per la ritardata ultimazione dei lavori.

(1) A norma dell'art. 117, comma 3, del D.P.R. n. 554/1999 la misura della penale deve essere stabilita distintamente per ciascun appalto (in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo) fra un minimo dello 0,3 per mille ed un massimo dell'1 per mille dell'importo contrattuale (al netto degli oneri fiscali).

ART. 11 - PAGAMENTI IN ACCONTO

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito come derivante dall'offerta (ed al netto degli oneri della sicurezza) e al netto delle prescritte ritenute raggiunga **Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00)**. Congiuntamente alla liquidazione di ciascuno stato di

avanzamento nell'importo sopra indicato sarà liquidato lo stato di avanzamento relativo agli oneri di sicurezza determinato, in via forfetaria ed indipendentemente dalla categoria dei lavori eseguiti, secondo la seguente formula:

$$AS = A \cdot B / C$$

Dove

AS = stato d'avanzamento degli oneri di sicurezza;

A = oneri di sicurezza complessivamente stanziati dall'Amministrazione per l'esecuzione dei lavori;

B = Stato di avanzamento lavori al netto degli oneri di sicurezza;

C = importo contrattuale al netto degli oneri di sicurezza e degli oneri fiscali.

La liquidazione dell'importo relativo agli oneri di sicurezza è subordinata all'accertamento da parte del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva dell'effettiva attuazione da parte dell'impresa appaltatrice delle misure di sicurezza previste: l'accertamento è provato mediante sottoscrizione dello stato di avanzamento nel registro di contabilità da parte del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva. (1) (2)

I pagamenti saranno disposti sino al raggiungimento del limite massimo del 95% dell'importo complessivo del contratto come risultante dagli atti di contabilità, eventualmente anche tramite l'emissione di un'ultima rata di acconto il cui certificato di pagamento verrà rilasciato successivamente all'ultimazione dei lavori.

Non verranno compresi negli stati di avanzamento i materiali approvvigionati in cantiere in attesa di essere messi in opera. (3)

A norma dell'art. 114 del D.P.R. n. 554/1999 in caso di sospensione lavori di durata superiore a 90 (novanta) giorni la stazione appaltante disporrà il pagamento in acconto degli importi maturati sino alla data di sospensione.

Il pagamento della rata a saldo, comprendente le trattenute di Legge effettuate sui singoli certificati di pagamento, verrà disposto a favore dell'Impresa, dopo l'approvazione del collaudo da parte delle competenti autorità ai sensi dell'art. 26 della L.P. n. 26/1993 e s.m.

I pagamenti saranno effettuati per il tramite del tesoriere comunale (attualmente CA.RI.TRO. S.p.A. con sede in Trento, via Galileo Galilei n. 1), secondo le modalità che l'Impresa appaltatrice indicherà in fattura, modalità che dovranno comunque essere compatibili con le vigenti disposizioni in materia di contabilità dell'Amministrazione comunale.

(1) A discrezione dei singoli Servizi tecnici può essere prevista anche un'altra forma di prova dell'accertamento da parte del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, come ad esempio la trasmissione di una specifica relazione dalla quale emerga l'effettiva attuazione delle misure di sicurezza previste da parte dell'impresa appaltatrice.

(2) La clausola sopra riportata attinente alle modalità di liquidazione dell'importo relativo agli oneri di sicurezza è stata elaborata, su indicazioni dei Servizi Edilizia Pubblica e Restauri, anteriormente alla trasmissione della Circolare della Provincia Autonoma di Trento (nota di data 22 febbraio 2001 n. di prot. 391/2001/A011) recante "Istruzioni per l'applicazione del D. Lgs. N. 494/1996 e s.m." Tale circolare prevede un sistema diverso di liquidazione degli oneri di sicurezza collegato alla suddivisione degli stessi fra misure di

sicurezza generale e speciale. Alla luce di detta circolare si ritiene che, quando alla stessa sia data puntuale applicazione, si dovrà sostituire la clausola sopra riportata con la seguente:

<< Congiuntamente alla liquidazione di ciascuno stato di avanzamento nell'importo sopra indicato sarà liquidato lo stato di avanzamento relativo agli oneri di sicurezza determinato come di seguito

- a) per le misure di sicurezza generale verrà corrisposta una quota determinata secondo un rapporto di proporzionalità lineare con l'importo delle lavorazioni eseguite, a condizione che gli apprestamenti relativi siano stati effettivamente attuati dall'impresa appaltatrice;
- b) per le misure di sicurezza specifica verrà corrisposta la quota di misure di sicurezza effettivamente attuate dall'Impresa appaltatrice.

Qualora lo stato di avanzamento lavori preveda il pagamento di oneri per le misure di sicurezza il coordinatore per l'esecuzione dei lavori sottoscriverà lo stato di avanzamento medesimo sul registro di contabilità.>>

(3) L'art. 28 del Capitolato generale per i lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 prevede la possibilità che per determinati manufatti, il cui valore è superiore alla spesa per la posa in opera, il Capitolato speciale d'appalto stabilisca il prezzo a piè d'opera e preveda il loro accreditamento in contabilità prima della messa in opera in misura non superiore alla metà del prezzo previsto. Qualora si ritenga opportuno disporre in tal senso la disposizione del presente punto deve essere sostituita con la presente: **“A norma dell'art. 28 del Capitolato generale per i lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000, ferme restando le disposizioni del Regolamento approvato con D.P.R. n. 554/1999 in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, ove sia previsto un prezzo specifico per la fornitura a piè d'opera di tali manufatti, si procederà al loro accreditamento in contabilità anche prima della messa in opera in misura non superiore alla metà del prezzo suddetto. Non verranno compresi negli stati di avanzamento gli ulteriori materiali approvvigionati in cantiere in attesa di essere messi in opera. Rimane ferma l'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 28, comma 3, del Capitolato Generale per i lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.”**

ART. 12 - CONTO FINALE E COLLAUDO

12.1 CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori verrà compilato entro **il termine massimo di sei mesi** dalla data della regolare e completa loro ultimazione accertata mediante il prescritto certificato del Direttore dei Lavori.

12.2 COLLAUDO

Il collaudo tecnico - amministrativo dei lavori verrà effettuato entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori accertata dal prescritto certificato del Direttore Lavori (ai sensi dell'art. 26 comma 1 LP 26/1993 e s.m.). (1)

Nel caso che, su richiesta dell'Amministrazione venga nominato un collaudatore in corso d'opera, visite di collaudo parziali saranno effettuate anche durante l'esecuzione dei lavori **ai sensi del D.P.R. n. 554/1999**.

Dal compimento dei lavori e fino a che il collaudo abbia avuto l'approvazione dell'Amministrazione, l'Appaltatore dovrà curare, a suo carico, la manutenzione delle opere appaltate, per quanto si riferisce ai

lavori che si rendessero necessari in dipendenza a difetti inerenti i materiali impiegati o alla esecuzione delle opere.

Se il certificato di collaudo non viene approvato entro sei mesi dalla scadenza stabilita per l'effettuazione del collaudo stesso e salvo che ciò non dipenda da fatto imputabile all'Appaltatore, l'Appaltatore stesso, ferme restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva e delle somme trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fideiussorie **ai sensi dell'art. 26, comma 2, della L.P. n. 26/1993 e s.m..**

(1) A norma dell'art. 26 della L.P. n. 26/1993 e s.m. il termine per l'effettuazione del collaudo tecnico - amministrativo può essere stabilito in dodici mesi in relazione alla particolare complessità dell'opera. Quindi, è possibile che il Capitolato speciale d'appalto preveda il termine più lungo di dodici mesi: in tal caso sussiste l'obbligo di motivare tale previsione e la relativa motivazione dovrà essere completa ed esauriente, nonché effettuata distintamente per ciascuna opera e ancorata alla particolare complessità dell'opera stessa che dovrà essere esplicitata.

ART. 13 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

13.1 GENERALITA'

Sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati nei prezzi **contrattuali** tutti gli oneri ed obblighi descritti nel presente articolo ed in quelli successivi, oltre a quelli prescritti dal Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 ed in ogni parte del presente Capitolato Speciale, di cui l'Appaltatore dovrà tener conto nel formulare la propria offerta e nell'esecuzione dei lavori fino al loro compimento. Nessun compenso aggiuntivo sarà corrisposto all'appaltatore per l'osservanza di tali obblighi ed oneri, fatte salve le espresse ipotesi di rimborsi spese previste distintamente nei seguenti articoli. Sono inoltre a carico dell'appaltatore tutti gli oneri derivanti dal Piano di sicurezza di cui al D. Lgs. 494/1996 e s.m., oneri che si intendono completamente compensati con la corresponsione del relativo importo come determinato nel piano stesso ed evidenziato negli atti di gara. Sono inoltre a carico dell'appaltatore e si intendono compensati nel corrispettivo dell'appalto tutti gli oneri derivanti dai provvedimenti che il coordinatore per la sicurezza di cui al D.Lgs. 494/1996 e s.m. riterrà opportuno applicare o esigere sulla base del piano di sicurezza o a fronte di specifiche richieste avanzate dall'Impresa in sede esecutiva o nel contesto del piano operativo di sicurezza dalla stessa predisposto: l'appaltatore dovrà fornire notizie utili per la revisione del piano di sicurezza in fase esecutiva.

13.2 OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI

- 1) **A norma dell'art. 43 della L.P. n. 26/1993 e s.m.** l'Appaltatore è tenuto ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Provincia Autonoma di Trento, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigente in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla Cassa e scuola edile di Trento, **nonché le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori;**
- 2) **A norma dell'art. 43 della L.P. n. 26/1993 e s.m.** l'Appaltatore risponde dell'osservanza di quanto previsto dal precedente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- 3) **Fermo restando quanto sopra stabilito, a norma dell'art. 7 del capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000, l'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. A garanzia degli obblighi suddetti sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. La Stazione appaltante comunica agli enti previdenziali ed assicurativi, nonché alla Cassa e Scuola Edile, l'emissione di ogni certificato di pagamento. La stazione provvederà direttamente al pagamento, a valere sulla ritenuta medesima, di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme dovute, salve restando in ogni caso le maggiori responsabilità in capo all'appaltatore. Le ritenute sono svincolate in sede di liquidazione del conto finale, successivamente all'approvazione del certificato di collaudo, e sempre che gli enti competenti non abbiano comunicato alla stazione appaltante eventuali inadempienze.**
- 4) **A norma dell'art. 13 del capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento delle retribuzioni spettanti al personale dipendente dall'appaltatore nei limiti di quanto accertato dalla competente Agenzia provinciale del lavoro anche in corso d'opera detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto e secondo le modalità indicate dal medesimo art. 13 del capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.**
- 5) **In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dalle competenti Autorità, la Stazione appaltante medesima dopo averne dato comunicazione all'appaltatore, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento della rata a saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Le somme così accantonate non saranno liquidate sino a che non sia dimostrato l'integrale assolvimento degli obblighi descritti nei precedenti punti.**
- 6) **A norma dell'art. 43 della L.P. n. 26/1993 e s.m., il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell'Ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della**

dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la Cassa edile. Qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità dell'impresa appaltatrice o concessionaria l'ente appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'Impresa medesima.

- 7) L'Appaltatore è tenuto ad applicare tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 494/1996 e s.m., dal DPR del 27.04.1955 n. 547, dal D.P.R. 07.01.1956 n. 164 e dal D.Lgs. 19.09.1994 n. 626. L'Appaltatore e il Direttore del Cantiere, da esso nominato, assumono quindi sopra sé la responsabilità penale e civile, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo e in special modo per infortuni, in dipendenza del presente appalto. **A norma dell'art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 494/1996 e s.m., l'appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione appaltante, prima della consegna dei lavori, oltre al certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (se non già presentato in sede di gara), una dichiarazione attestante l'organico medio annuo dell'Impresa, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL e Cassa e Scuola Edile, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.**

- 8) A norma dell'art. 31 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. l'appaltatore è tenuto a consegnare, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il piano di sicurezza operativo per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui al citato D.Lgs. n. 494/1996 e s.m. Nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato non si procederà alla consegna dei lavori né alla stipula del contratto d'appalto. L'appaltatore sarà diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata in sede di gara a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del contratto d'appalto per colpa dell'aggiudicatario.
- 9) A norma dell'art. 31 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. l'appaltatore ha la facoltà di presentare, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, eventuali integrazioni al piano di sicurezza redatto dalla Stazione appaltante a norma del D.Lgs. n. 494/1996 e s.m.. Nel caso in cui l'appaltatore non consegni integrazioni entro il termine suddetto si intenderà che lo stesso abbia accettato integralmente il piano di sicurezza redatto dalla Stazione appaltante. Le integrazioni al piano di sicurezza redatto dalla Stazione appaltante non potranno in nessun caso comportare oneri a carico della medesima stazione appaltante maggiori rispetto a quelli previsti nel piano di sicurezza medesimo. Inoltre, a norma dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 494/1996 e s.m. , in nessun caso le eventuali integrazioni al piano di sicurezza redatto dalla stazione appaltante possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi contrattuali.
- 10) L'Impresa appaltatrice è tenuta a trasmettere alle Imprese subappaltatrici il piano di sicurezza redatto dalla Stazione appaltante prima dell'inizio delle relative lavorazioni. E' inoltre tenuta a trasmettere alla stazione appaltante i piani di sicurezza operativi redatti dalle singole imprese subappaltatrici prima dell'inizio dell'esecuzione dei rispettivi lavori.

13.3 ONERI ED OBBLIGHI E A CARATTERE GENERALE

Sono, inoltre, a carico dell'appaltatore gli obblighi e gli oneri di seguito descritti.

- 1) Sostituire il proprio rappresentante o il direttore di cantiere o qualsiasi altro soggetto appartenente al proprio personale in caso di specifica richiesta da parte del Direttore lavori o dell'Amministrazione committente nei casi e secondo le modalità indicate dagli artt. 4 e 6 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.
- 2) L'assumere a proprio carico tutte le spese **contrattuali secondo le disposizioni dell'art. 8 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 compresi i diritti di segreteria ove dovuti**, nonché l'eventuale aliquota prevista dalla Legge 4 marzo 1958 n. 179 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti, ai sensi dell'art. 24 della Legge medesima.

- 3) La formazione e manutenzione di un cantiere attrezzato in relazione all'entità dei lavori, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire ed in conformità alle norme d'igiene. L'esecuzione di tutte le opere provvisoriale, come ponti, assiti, steccati per recingere provvisoriamente il terreno nei modi prescritti dal Regolamento Edilizio Comunale e, qualora sia necessaria l'occupazione di area pubblica, il chiederne la necessaria concessione all'Autorità Comunale, il relativo canone **ove previsto**, la responsabilità pecuniaria circa i danneggiamenti della proprietà pubblica stessa.
- 4) Il provvedere a propria cura e spese a tutti i permessi (**anche eventualmente nei confronti di privati**) e licenze necessari ed all'indennità per l'eventuale occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori per qualsiasi causa da essi dipendente, nonché al risarcimento dei danni di qualsiasi genere che si dovessero provocare a fondi per passaggi di strade di servizio.
- 5) Il conservare le vie ed i passaggi, anche privati, che venissero interessati dal complesso dei lavori, provvedendo all'uso a proprie spese con opere provvisoriale.
- 6) Il provvedere, all'atto della formazione del cantiere, all'obbligo di disporre una tabella di dimensioni adeguate e con l'indicazione dei lavori che verranno eseguiti secondo gli standard dell'Amministrazione e le prescrizioni della D.L.
- 7) Il provvedere alle segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati ai lavori e ciò secondo le particolari indicazioni della D.L. ed in genere nell'osservanza delle Norme di Polizia Stradale di cui al Codice della Strada.
- 8) Il provvedere allo smaltimento delle nevi e delle acque superficiali o di infiltrazione, e all'esecuzione di opere provvisoriale per lo scolo e per la deviazione preventiva di queste dalla sede stradale, dalle opere e dalle cave di prestito.
- 9) Il provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai ed alla installazione degli apprestamenti igienici, di ricovero od altro per gli operai stessi.
- 10) Il provvedere alle spese per la guardiania del cantiere fino all'approvazione del certificato di collaudo finale da parte delle autorità competenti, salvo nel caso di anticipata consegna delle opere. Tale vigilanza si intende sia diurna che notturna, anche nei giorni festivi e nei periodi di sospensione.
- 11) Il mettere a disposizione dei Funzionari della D.L., adeguati uffici di cantiere provvisti di arredamento, di illuminazione, riscaldamento, telefono, servizi igienici, ecc. compresi gli oneri per allacciamenti, utenze e consumi e pulizie, nonché, durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle persone autorizzate, i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale.
- 12) Secondo quanto già indicato nell'art. 8.4 del presente Capitolato, l'appaltatore deve garantire la presenza continua in cantiere del direttore di cantiere cui compete dirigere i lavori per conto dell'Impresa, ricevere, eseguire e far eseguire gli ordini degli incaricati dell'Amministrazione e che si assume ogni responsabilità circa l'esecuzione di tutte le opere.
- 13) La predisposizione di rapporti giornalieri indicanti la mano d'opera presente divisa per l'impresa principale e per le eventuali imprese subappaltatrici.
- 14) La manutenzione del cantiere, l'adeguata illuminazione e la pulizia quotidiana dello stesso e dei locali in costruzione od in corso di ultimazione, anche se occorra sgomberare materiali di rifiuto lasciati da altre

Ditte o maestranze. Lo sgombero nel cantiere, del materiale, dei mezzi d'opera e degli impianti di sua proprietà entro 20 giorni dalla compilazione del verbale di ultimazione.

- 15) L'adozione nell'esecuzione dei lavori, di tutti i procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata l'Amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza.
- 16) Il provvedere a propria cura e spese alle esecuzioni, ove necessario, dei ponti di servizio e delle puntellature necessarie per la costruzione, la riparazione e demolizione dei manufatti, e per garantire la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro.
- 17) Il provvedere alla riparazione dei danni di qualsiasi genere dipendenti **da qualsiasi causa anche di forza maggiore** che si verifichino **nell'esecuzione dei lavori** alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisoriale, **fatto salvo quanto previsto dall'art. 189 del D.P.R. n. 554/1999 e dall'art. 20 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.**
- 18) Come già indicato nell'art. 7.3 del presente Capitolato, l'appaltatore è tenuto a provvedere all'assicurazione rischio contro terzi inerente l'esecuzione dei lavori, nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al citato articolo del presente Capitolato.
- 19) Come già indicato nell'art. 7.3 del presente Capitolato, l'appaltatore è tenuto a provvedere all'assicurazione contro i furti, gli incendi e l'azione del fulmine di tutte le opere del cantiere, dall'inizio dei lavori fino all'approvazione del collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eventualmente eseguite da altre ditte, nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al citato articolo del presente Capitolato.
- 20) Il consentire l'accesso al cantiere e il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite (fino all'approvazione del collaudo finale) alle persone addette ad altre Ditte, alle quali siano stati affidati i lavori non compresi nel presente Appalto, alle persone che seguono i lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante **ed alle ulteriori persone individuate dall'Amministrazione stessa.** Inoltre, a richiesta della D.L., consentirà l'uso totale o parziale, alle suddette Ditte o persone, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie, degli apparecchi di sollevamento, ecc. per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre Ditte e dalle quali, come dall'Amministrazione, non potrà pretendere compensi di sorta.
- 21) L'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali ed il provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei confronti delle Autorità Amministrative **(ivi compresa l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)**, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio V.V.F., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, **Azienda sanitaria**, SIT, ENEL, TELECOM (o altri concessionari di telefonia), ISPELSS, Aziende Erogatrici, ecc.
- 22) Denunciare all'Ente appaltante le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme **del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490.** L'Ente appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti dello

Stato, coi connessi diritti e obblighi. L'Appaltatore dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto. L'Ente appaltante sarà tenuto al rimborso delle spese verso l'Appaltatore a norma dell'art. **35 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.**

- 23) Il provvedere all'osservanza delle Norme vigenti in materia di Polizia Mineraria.
- 24) Il provvedere, secondo le indicazioni di progetto e le indicazioni della D.L., al tracciamento degli edifici, impianti, opere varie e sistemazioni in genere.
- 25) Il provvedere alla fornitura dei necessari operai e canneggiatori, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi, tracciamenti di dettagli e misurazioni relative e operazioni di verifica, studio delle opere d'arte, contabilità e collaudazione dei lavori, nonché alle operazioni di consegna.
- 26) La prestazione senza alcun corrispettivo, di tutti gli strumenti, degli utensili e del personale necessari, in sede di collaudo, per gli accertamenti delle misure e per gli eventuali saggi da eseguire: dopo questi ultimi l'Appaltatore è anche obbligato a ripristinare a proprie spese ciò che è stato alterato o demolito.
- 27) Il provvedere **a propria cura e spese** alla fornitura di fotografie delle opere in corso di esecuzione, nel numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla D.L., restando convenuto che, qualora l'Impresa non ottemperasse a tale disposizione, la D.L. farà eseguire direttamente tali fotografie, detraendo il relativo costo dai pagamenti in acconto.
- 28) Il provvedere alla fornitura a proprie spese di tutta la documentazione necessaria ad illustrare le modalità tecnico-scientifiche adottate ed i materiali utilizzati negli interventi di restauro di beni monumentali ed architettonici e di beni storico-artistici. Le relazioni tecnico-scientifiche, documentazioni fotografiche, prove ed analisi specialistiche eseguite in corso d'opera, rilievi grafico-critici dovranno essere eseguiti come indicato di volta in volta dalla D.L. Qualora l'Impresa non ottemperasse a tale disposizione, la D.L. farà redigere direttamente tale documentazione, detraendo il relativo costo dai pagamenti in acconto.
- 29) Il provvedere, sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del cantiere ed a piè d'opera, secondo le disposizioni della D.L., di materiali, forniture, arredi anche se esclusi dal presente appalto, provvisti ed eseguiti da altre Ditte per conto dell'Amministrazione, nonché alla loro buona conservazione e custodia; i danni che per cause **a lui imputabili** o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre Ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
- 30) L'Impresa si obbliga ad adottare i provvedimenti di ricovero e conservazione di tutti gli elementi di prefabbricazione e comunque connessi alla costruzione dell'edificio restando esonerata l'Amministrazione dai danni che potessero ad essi derivare da qualsiasi causa **compresa quella di forza maggiore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 189 del D.P.R. n. 554/1999 e dall'art. 20 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.**
- 31) Il provvedere alle spese per l'esecuzione delle prove di resistenza sui materiali (cubetti di calcestruzzo, carotaggi, prove sugli acciai, ecc.), delle prove di carico richieste anche in corso d'opera dalla D.L. o dal

collaudatore, **dell'assistenza ai collaudi statico, tecnico - amministrativo e degli impianti**, compresa fornitura, trasporto, collocazione e rimozione di **materiali**, di flessimetri e relative armature di sostegno, ecc. **fatto salvo quanto previsto dagli artt. 15 e 18 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000. Sono a carico dell'Amministrazione gli oneri relativi al compenso spettante ai collaudatori statico, tecnico-amministrativo e degli impianti.**

- 32)** Il fornire alla D.L. o ad altra persona da essa designata prima dell'ultimazione dei lavori tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione degli edifici con particolare riguardo agli impianti.
- 33)** Il concedere l'uso anticipato dell'edificio con i relativi impianti o di parte di esso, che venisse richiesto dalla D.L., senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi; prima di occupare i locali dovrà essere constatato lo stato delle opere compilando e firmando apposito verbale in contraddittorio fra le parti **a norma delle vigenti disposizioni con particolare riguardo al D.P.R. n. 554/1999.**
- 34)** La manutenzione dell'intera opera fino al collaudo delle opere eseguite, qualora l'Amministrazione creda di iniziare l'uso nel periodo che decorre dall'ultimazione dei lavori fino al collaudo finale. L'obbligo della manutenzione va inteso per i difetti derivanti da vizio, negligenza di esecuzione o da imperfezioni di materiali, esclusi i soli guasti derivanti dall'uso o da negligenza del personale addetto all'uso stesso.
- 35)** La consegna prima del collaudo all'Amministrazione appaltante di tutti gli elaborati tecnici dell'opera così come costruita, in doppia copia, in contro lucido o su supporto magnetico (a scelta della stazione appaltante), inerenti alle opere eseguite **sia edilizie che impiantistiche**, completi della descrizione od indicazione dei materiali ed apparecchiature utilizzati negli impianti, nonché delle indicazioni atte ad individuare la consistenza ed il percorso dei principali circuiti (artt. 13 e 14, Legge 5 marzo 1990 n. 46).
- 36)** Nel caso il collaudatore prescriva lavori di modifiche o di integrazione, la Ditta é tenuta a fornire all'Amministrazione appaltante gli elaborati tecnici relativi ai suddetti lavori.
- 37) Nel caso in cui siano compresi nell'appalto lavori di fornitura e posa di impianti di elevazione, l'appaltatore è tenuto a provvedere alla presentazione a tutti gli Enti interessati del progetto esecutivo e di tutta l'ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente ed a fornire all'Amministrazione appaltante il collaudo relativo agli impianti medesimi i cui oneri, in deroga a quanto stabilito nel precedente punto 31, sono a totale carico dell'appaltatore.**
- 38)** A lavori ultimati l'Appaltatore dovrà fornire la Dichiarazione di Conformità, secondo quanto previsto dall'art. 9 della Legge 5 marzo 1990 n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti", dall'art. 7 del D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447 "Regolamento di attuazione della Legge n. 46/90" ed al D.M. 20 febbraio 1991 "Approvazione del modello di dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte" di cui all'art. 7 del D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447.
- 39)** A lavori ultimati e prima della consegna dell'edificio e/o di parti di esso dovrà inoltre provvedere alla pulizia generale dell'edificio stesso, anche avvalendosi, previa richiesta di autorizzazione al subappalto **se ed in quanto necessaria**, di ditte **in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa.** Nell'eventualità che l'appaltatore non ottemperasse a tale onere, l'Amministrazione si riserva di far eseguire le operazioni di pulizia addebitando il relativo costo all'Appaltatore medesimo.

13.4 CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto, l'Appaltatore dichiara:

- 1) di aver preso conoscenza delle opere provvisoriale da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
- 2) di aver valutato nell'offerta economica dei presenti lavori, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisoriale e di sicurezza, prendendo atto che tali costi ricadranno per intero sui prezzi contrattuali e sul corrispettivo dell'appalto, e quindi non sarà compensata a parte alcuna opera od onere provvisoriale o di sicurezza. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non concretamente valutati tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice civile **e non escluse da altre norme del presente Capitolato.**

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere **la possibilità, i mezzi necessari e la mano d'opera** per procedere all'esecuzione degli stessi nel rispetto delle norme di sicurezza e di buona tecnica costruttiva.

A norma dell'art. 2 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000, all'atto della stipulazione del contratto l'Impresa appaltatrice che non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l'ufficio di direzione lavori dovrà eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta. L'Impresa appaltatrice prende atto che, a norma dell'art. 2, comma 2, del D.M. 19 aprile 2000 n. 145, tutte le intimazioni, assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dal contratto sono fatte a mani proprie del legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice medesima o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure al domicilio eletto secondo quanto sopra precisato.

13.5 ONERI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE (1)

Fermo restando quanto stabilito nell'art. 7.3 del presente Capitolato, sono compresi ed a totale carico dell'Appaltatore gli oneri ed i costi per la gestione e conduzione tecnica degli impianti tecnologici, compresi nell'appalto, per la durata di anni uno dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

In particolare l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione per il predetto periodo di anni uno, il necessario personale tecnico specializzato, idoneo per specifica competenza professionale, al quale è demandato l'onere della conduzione e gestione tecnica degli impianti tecnologici, coordinata in funzione dell'attività della struttura. Detto onere ad esclusivo carico dell'Appaltatore, si intende comprensivo anche della quota che riguarda la manutenzione ordinaria degli impianti in argomento con la sola esclusione dei consumi (acqua, energia elettrica, gas). Il predetto onere di conduzione e gestione tecnica degli impianti è posto a carico dell'appaltatore al fine di garantire il

Committente circa l'esecuzione a regola d'arte ed il buon funzionamento degli impianti tecnologici. L'Appaltatore rimane quindi impegnato alle riparazioni, sostituzioni, ecc.

L'Appaltatore provvederà inoltre, tramite predetto proprio personale specializzato, ad addestrare il personale dipendente od incaricato dal Committente, in modo che il personale stesso sia posto in grado di acquisire la professionalità e capacità necessaria per subentrare nella gestione senza soluzione di continuità.

Gli impianti tecnologici sono assunti in consegna dal Committente al termine del periodo di gestione prescritto, mediante verbale in contraddittorio che darà atto del buon funzionamento degli stessi o prescriverà, se del caso, gli interventi necessari a carico dell'Appaltatore.

(1) Il presente articolo può essere inserito a discrezione del singolo servizio tecnico in considerazione della particolare complessità degli interventi.

INDICE ARTICOLI

SCHEMA - TIPO DI CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	1
NORME AMMINISTRATIVE PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE.....	1
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	2
ART. 2 - AMMONTARE E MODALITÀ DELL'APPALTO.....	2
2.1 AMMONTARE DELL'APPALTO	2
2.2 SUBAPPALTI E COTTIMI.....	4
ART. 3 - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE.....	7
3.1 OPERE INCLUSE NELL' APPALTO	7
3.2 CATEGORIE DI LAVORO ED OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO	8
3.3 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE	8
3.4 VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE.....	8
3.5 DISEGNI ESECUTIVI DI CANTIERE	8
ART. 4 - PREZZI CONTRATTUALI	9
4.1 PREZZI CONTRATTUALI: DISPOSIZIONI GENERALI	9
4.2 ACCETTAZIONE DEI PREZZI	10
4.3 LAVORI NON PREVISTI - NUOVI PREZZI- LAVORI IN ECONOMIA	10
4.4 ASSISTENZE MURARIE AGLI IMPIANTI	12
4.5 REVISIONE PREZZI D'APPALTO.....	12
ART 5 - CONTROVERSIE	13
5.1 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	13
5.2 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN DANNO - ESECUZIONE D'UFFICIO	13
ART. 6 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI	14
6.1. DISPOSIZIONI GENERALI.....	14
ART. 7 – CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE	14
7.1 CAUZIONE PROVVISORIA.....	14
7.2 CAUZIONE DEFINITIVA.....	15
7.3 ULTERIORI GARANZIE	15
ART. 8 - CONSEGNA DEI LAVORI	16
8.1 CONSEGNA DEI LAVORI	16
8.2 ESECUZIONE DELLE OPERE E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA.....	16
8.3 PROGRAMMA LAVORI.....	17
8.4 DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE	18
8.5 NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI	18
ART 9 - TEMPISTICA.....	19
9.1 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	19
9.2 SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE	19
ART 10 - PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	20
ART. 11 - PAGAMENTI IN ACCONTO	20
ART. 12 - CONTO FINALE E COLLAUDO.....	22

12.1 CONTO FINALE	22
12.2 COLLAUDO	22
ART. 13 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	23
13.1 GENERALITA'	23
13.2 OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI.....	23
13.3 ONERI ED OBBLIGHI E A CARATTERE GENERALE	26
13.4 CONDIZIONI AGGIUNTIVE.....	30
13.5 ONERI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE	31

18.7.2001